

Al sig. Sindaco del Comune
di Cutrofiano

DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 12,00 DEL 6 FEBBRAIO 2020

Oggetto: "Focara" di via _____/_____ .

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, e residente a Cutrofiano in via _____, n° _____,
tel/cell. n. _____,
e-mail _____ (**)

in qualità di **responsabile** della "focara" che si intende effettuare nella via in oggetto indicata, e
consapevole delle prescrizioni dettate **dall'art. 7 del Regolamento di polizia urbana e della convivenza
civile in Città** (riportate sul retro), con la presente

chiede

che venga concessa l'autorizzazione allo svolgimento della "focara" in oggetto individuata.

Cutrofiano, lì _____

firma del richiedente (*)

(*) **allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente;**

(**) **per coloro i quali avranno inserito l'indirizzo mail, l'autorizzazione sarà inviata mediante posta elettronica;**

**COMUNE DI CUTROFIANO
Ufficio Polizia Municipale**

Parere: _____

Il Comandante

ITALCOGIM Reti s.p.a..

Parere: _____

Il Tecnico

IL SINDACO

Vista la domanda del sig. _____, e visti i pareri espressi
dall'Ufficio di Polizia Municipale e dall'Italogim Reti s.p.a. :

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

lo svolgimento della "focara" di cui alla richiesta.

Cutrofiano, _____

Il Sindaco

(Oriele ROLLI)

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DELLA CONVIVENZA CIVILE IN CITTA'

"Art. 7 – Accensione dei falò tradizionali"

"1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono derogate, in occasione della ricorrenza del 17 febbraio, dalle disposizioni del presente articolo. Il 17 febbraio di ogni anno, in occasione della ricorrenza di S. Antonio delle "Focare", festa tradizionale del luogo, è consentita l'accensione di piccole "focare" da parte di comitati spontanei di cittadini, associazioni culturali e religiose.

L'accensione dei tradizionali falò e fuochi all'aperto in occasione della festa di "**Sant'Antonio te le focare**" del 17 febbraio di ogni anno, dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- a) singoli cittadini, associazioni o gruppi di vicinato, che intendono organizzare un falò, dovranno presentare apposita istanza al Comune, utilizzando il modulo appositamente predisposto dal Comando Polizia Locale, entro e non oltre il 14 febbraio di ogni anno. Nell'istanza dovrà essere individuato il nome del responsabile a pena di nullità.
- b) Le " focare " non dovranno superare i mt. 1,50 di diametro e mt. 2,00 d'altezza e non dovranno essere bruciate più di 8 fascine contemporaneamente. I falò dovranno essere presidiati e controllati dal responsabile.
- c) Potranno essere utilizzati esclusivamente materiali vegetali provenienti dalle pratiche agronomiche della potatura;
- d) Deve essere interdetta alle persone, un'area attorno al fuoco adeguata a salvaguardare la sicurezza dei presenti;
- e) Qualora la situazione meteorologica sia sfavorevole all'accensione del falò, tale da costituire pericolo, il responsabile deve dare il segnale di interruzione allontanando i presenti. Potrà riprendere solo in caso di ritorno delle condizioni meteo favorevoli.
- f) I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del responsabile dell'iniziativa o suo delegato, utilizzando se necessario opportuni presidi antincendio (quali estintori portatili).
- g) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di provvedere allo spegnimento ;
- h) Il fumo non dovrà arrecare pericolo o disagio alla circolazione stradale o alle abitazioni limitrofe.
- i) Il fondo di posa in opera del falò, deve essere opportunamente protetto, a cura del responsabile della "focara", al fine di non determinare danni alla pavimentazione stradale. A tal fine dovrà essere creata una base costituita da materiale tufaceo, per l'intera superficie di deposito della legna.
- j) La rimozione di ogni residuo della combustione ed il materiale utilizzato come isolante sarà a cura del responsabile della focara, e dovrà essere effettuata entro le ore 10.00 del giorno successivo.
- k) I fuochi, regolarmente autorizzati, dovranno essere spenti entro le ore 23.00."

La violazione a ciascuna delle prescrizioni dettate dal presente articolo, è sanzionata con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta di € 50,00).